

N. Cavadini

7441

091 814 17 20

Bellinzona

10 marzo 2025

Incarti.

Incarto007441




10-08-2025 14:17:30

Sezione degli enti locali
Via Carlo Salvioni 14
6501 Bellinzona
telefono +41 91 814 17 11
e-mail di-sel@ti.ch
web www.ti.ch/sel

INTIMAZIONE

10 MAR. 2025

Repubblica e Cantone Ticino
Dipartimento delle istituzioni



La Sezione degli enti locali

SIN	SEG	MUN	UTC	CAN	AAP

statuendo sull'istanza del 18 febbraio 2025 del Municipio del Comune di Monteceneri postulante la ratifica della modifica dell'articolo 15 capoverso 3 (Tassa base) del Regolamento sulla gestione dei rifiuti;

preso atto che:

- la modifica è stata approvata dal Consiglio comunale in data 18 dicembre 2024;
- la pubblicazione ha avuto luogo;
- nessun ricorso è stato inoltrato ed il diritto di referendum non è stato esercitato;

visto il preavviso del 28 febbraio 2025 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della SPAAS (DT), secondo cui:

in merito alla modifica proposta formuliamo la seguente osservazione:

- *Art. 15 cpv. 3 lett. b: l'indicazione "ad uso del proprietario" è in contrasto con quanto indicato all'art. 15 cpv. 5 e va pertanto riformulata.*

Si ricorda inoltre la necessità di coinvolgere la Sorveglianza dei prezzi per ogni modifica di tariffario;

richiamate le Circolari SEL ai Comuni del 20 febbraio 2019 (n. 20190220-3) e del 4 dicembre 2023 (n. 12/2023) sull'obbligo di consultare il Sorvegliante dei prezzi per quanto concerne anche i Regolamenti sulla gestione dei rifiuti, in particolare le tariffe ivi previste. Ciò anticipatamente, vale a dire prima di sottoporre gli stessi o loro modifiche all'approvazione del Legislatore comunale. Questo vale per il settore dello smaltimento dei rifiuti, ma pure per le altre tasse d'uso nei settori dell'approvvigionamento idrico e dello smaltimento delle acque di scarico, pena il rischio di un annullamento delle decisioni comunali viziate da errore formale, da parte dell'autorità ricorsuale eventualmente adita;

ricordato che in base all'art. 189 cpv. 3 LOC il dispositivo della risoluzione d'approvazione dei regolamenti va pubblicato all'albo comunale;

richiamati gli art. 186 e segg. LOC, in particolare l'art. 188 cpv. 3 LOC in tema di tassa di giudizio, ed il Regolamento del Consiglio di Stato sulle deleghe di competenze decisionali del 24 agosto 1994,

risolve:

1. È approvata la modifica dell'articolo 15 capoverso 3 (Tassa base) del Regolamento sulla gestione dei rifiuti del Comune di Monteceneri. È riservato il punto 2.
2. La modifica della lettera b del capoverso 3 dell'articolo 15 Regolamento sulla gestione dei rifiuti non è approvata, perché in contrasto con il capoverso 5 del medesimo articolo (v. preavviso del 28 febbraio 2025 dell'Ufficio dei rifiuti e dei siti inquinati della SPAAS, DT).

Decisione n. 7441 del 10 marzo 2025

3. La tassa di giudizio relativa alla presente decisione, pari a fr. 150.-- (centocinquanta), è a carico del Comune istante.
4. Sono riservati i diritti dei terzi.
5. Contro la presente decisione è dato ricorso al Consiglio di Stato nel termine di 30 (trenta) giorni dall'intimazione.
6. Intimazione e comunicazione a:
 - Municipio del Comune di Monteceneri, Casella postale 329, 6802 Rivera;
 - Presidente del Consiglio comunale, per il tramite del Municipio.Invio interno a:
 - Sezione della protezione dell'aria, dell'acqua e del suolo (dt-ursi@ti.ch).

SEZIONE DEGLI ENTI LOCALI

Il Capo Sezione

Marzio Della Santa

La Capoufficio amministrativo
e del contenzioso

Carla Biasca